

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2865 del 07/06/2022
Oggetto	RILASCIO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL TORRENTE CESUOLA AD USO AREA CORTILIVA (E PROIEZIONE TETTO) IN COMUNE DI CESENA (FC), DITTA: ALVISE E GAIA MARZOLLO. PRATICA: FC07T0118
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3018 del 07/06/2022
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sette GIUGNO 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli;
- la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 5 dicembre 2016, n. 2112;
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n.

78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico.

PRESO ATTO:

- della domanda di richiesta di concessione pervenuta in data 01/06/1987 registrata al Prot. 20650 del 03/06/1987 da parte del Sig. Giuseppe Riguzzi;
- che il Sig. Giuseppe Riguzzi è deceduto in data 31/12/2003, dalla dichiarazione di successione si evince che gli eredi sono il Sig. Franco Riguzzi e i Signori Marzollo Alvise e Marzollo Gaia ;
- della istanza di subentro assunta a nostro Prot. n. PG/2021/28159 in data 23/02/2021 presentata dal il Sig. Marzollo Alvise, c.f. MRZLVS79M30L736J, residente a Isola della Giudecca n.484/H Comune di Venezia (VE), e dalla Sig.ra Gaia Marzollo (quale co-intestataria) c.f. MRZGAI77P67L736N residente in Via Campania 16, Martellago (VE) , quali eredi a seguito di successione e in qualità di comproprietari dell'immobile sito in Viale dell' Osservanza 21 in Cesena (FC) , nella concessione per occupazione di un'area del demanio idrico di mq 153 del Torrente Cesuola nel Comune di Cesena (FC), ad uso area cortiliva e 20 mq ad uso box auto, individuata al foglio 148 particella 50, del Comune di Cesena (FC);
- che a nome del figlio del Sig. Giuseppe Riguzzi, il Sig. Franco Riguzzi, c.f. RGZFNC45R12C573R interdetto dal tribunale di Forlì, è stata nominata come tutore legale in data 19/02/2004 la Sign.ra Gaia Marzollo, nipote dello stesso, da parte del Tribunale Civile e Penale di Forlì , sezione Cesena, come da documentazione in nostro possesso.

PRESO ATTO che con determina dirigenziale n.15589 del 25/11/2013 il Servizio tecnico di Bacino Romagna, concessionava al Comune di Cesena C.F.00143280402, l'occupazione dell'area demaniale del torrente Cesuola, con lo scatolare del tombinato precisando “ *di escludere le aree di*

occupazione del solo lastrico solare già rilasciate in concessione a terzi per utilizzo strumentale di area demaniale o godimento di diritto reale, ed eventuali ulteriori aree che, previo parere favorevole del Comune, potranno essere concesionate con specifico provvedimento, comportando contestualmente variante al presente provvedimento con aggiornamento cartografico”;

DATO ATTO:

- che questa Agenzia, in data 06/09/2021 con Prot.n. PG/2021/0137535, chiedeva al Comune di Cesena, in ottemperanza alla citata determina dirigenziale n.15589 del 25/11/2013, parere in merito al subentro dei Signori Marzollo per il rilascio della concessione con utilizzo del lastrico solare soprastante lo scatolare del Torrente Cesuola in concessione al Comune di Cesena;
- che in data 29/09/2021 con Prot.n. PG/2021/0149654 il Comune di Cesena esprimeva nulla osta al subentro dei Signori Marzollo precisando “che la pratica di subentro non modifica le condizioni dello stato dei luoghi, pertanto non modifica gli spazi ad uso pubblico”;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio da parte del Comune di Cesena P.G.N. 103197 del 20/07/2021 a seguito di sopralluogo del 15/04/2021, che ha accertato la presenza di un box in lamiera su tratto tombinato del Torrente Cesuola, in area cortiliva richiesta in concessione;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 307 del 27/10/2021 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO CHE l'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile ha espresso

con det. dirigenziale n. 182 del 21/01/2022 registrato a nostro Prot.n. PG/2022/0010672 il parere di competenza idraulica con le prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione allegato parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che:

- a seguito della richiesta di questa Agenzia inviata in data 17/02/2022 con Prot.n. PG/2022/0026192 di rimozione del box insistente sul tratto tombinato, i Signori Marzollo hanno documentato in data 19/04/2022 con Prot.n. PG/2022/0064250 la rimozione del manufatto nell'area citata;
- allo stato attuale di fatto, l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

DATO INOLTRE ATTO che questa Agenzia ha accertato la mancata corresponsione dei canoni di concessione dovuti per l'uso pregresso di area cortiliva, box auto e proiezione tetto, a titolo di capitale e interessi e ne ha richiesto il pagamento;

ACCERTATO che i richiedenti hanno versato:

- le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2022 ;
- a titolo di deposito cauzionale la somma pari a euro 250,00 in data 06/06/2022;
- quanto dovuto per l'uso pregresso delle aree demaniali, al netto delle annualità per le quali è stata eccepita la prescrizione;
- **RITENUTO** sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Signor Marzollo Alvise c.f. MRZLVS79M30L736J e alla Sign. ra Marzollo Gaia c.f. MRZGAI77P67L736N, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Cesuola, sita in Viale dell'Osservanza 21, in Comune di Cesena (FC),

catastalmente identificata al fg. n.148, mapp. 50, con utilizzo di mq 153 a cortile e 10 mq per proiezione del tetto sul lastrico solare del tombinato del Torrente Cesuola codice pratica FC07T0118;

2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2027**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 06/06/2022 (PG/2022/93434 del 06/06/2022);
4. di dare atto che è stato corrisposto l'importo di € 252,47 dovuto per le mensilità da Gennaio - Aprile pari a € 126,59 (con box) e delle restanti mensilità, pari a 125,88 euro (privo di box), dando atto che per l'area concessa col presente atto il canone annuale sarebbe pari a € 188,82. e su quello saranno applicati gli aggiornamenti nelle annualità a seguire;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a di assentire al Signor Marzollo Alvise c.f. MRZLVS79M30L736J e alla Signora Marzollo Gaia c.f. MRZGAI77P67L736N, (cod. pratica FC07T0118).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Torrente Cesuola, individuata al fg 148 del mappale 50 del Comune di Cesena (FC), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 153 è destinata ad uso cortile e mq 10 di proiezione del tetto.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'area concessa col presente atto per il 2022 (dunque con l'eliminazione del box) è pari a € 188,82 e su quello saranno applicati gli aggiornamenti nelle annualità a seguire;
2. per l'anno in corso è fissato pari a 252,47 euro e il concessionario, mentre per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone di € 188,82 annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2027**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od

omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 182 del 21/02/2022 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile-Servizio di Forlì Cesena:

“L'occupazione dell'area del demanio idrico di pertinenza del Torrente Cesuola limitatamente agli usi cortile e proiezione del tetto, così come indicato nella documentazione trasmessa da ARPAE con prot. n. PG/2021/153391 del 05/10/2021, acquisita al nostro protocollo 05/10/2021.0053388.E, e

nello specifico rappresentata negli elaborati grafici allegati al presente provvedimento è condizionata alle seguenti prescrizioni:

-. La durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per occupazione;

-. Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale e il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; il Richiedente è tenuto quindi a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;

-. ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Forlì-Cesena;

-. L'accesso all'area tombinata di pertinenza del torrente Cesuola dovrà essere sempre garantito per ragioni di sicurezza idraulica o per interventi manutentivi della parte terminale di monte della tombinatura del corso d'acqua, mantenendo sempre aperto l'accesso o consegnando copia delle chiavi del cancello al personale incaricato del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì'-Cesena, sede di Cesena;

CONDIZIONI GENERALI

1. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;

2. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì'-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento

dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali;

3. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

4. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì'-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC)- Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì'-Cesena;

6. E' compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;

7. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì'-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue

pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.

8. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90, che contro il presente provvedimento si potrà proporre ricorso, secondo le rispettive competenze, al Tribunale delle acque territoriale o al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto o dalla notifica dello stesso conformemente a quanto previsto dagli artt. 18, 140, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933;

9. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia regionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 2° livello denominata "Dati ulteriori", in applicazione degli indirizzi regionali concernenti l'ampliamento della trasparenza ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche"

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi

e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.